



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 37

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 7414

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'annualità 2020 in attuazione della delibera Arera 158/2020 alla luce emergenza Covid-19

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Ass. giust.
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri DE PARI MATTEO, BONACINI SIMONA, PEDRAZZOLI ALESSIA.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 5) dell'Ordine del Giorno ad oggetto *“Conferma per l'anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'annualità 2020 in attuazione della delibera Arera 158/2020 alla luce emergenza Covid-19.”*

Prego Assessore.

Stefania Sola – Vicesindaco e Assessore al Bilancio:

Da normativa, il Consiglio Comunale deve validare le tariffe della TARI, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è più volte slittato nel corso di quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria, e la sua scadenza ultima è fissata per il 30/09.

ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e i rifiuti), ha deliberato che per il bacino di Reggio Emilia, in gestione ad IREN Ambiente S.p.A., sono confermate le tariffe Tari del 2019; quindi le tariffe restano invariate rispetto all'anno scorso.

L'agenzia ARERA (Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, a livello nazionale) prevede inoltre l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.

Le misure sono riportate nella delibera n. 158 del 5/05/2020, *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”* e prevede sostanzialmente la suddivisione delle aziende in 4 gruppi:

- 1) attività chiuse in seguito al primo DPCM del 08/03, ma già riaperte alla data della delibera del 05/05;
- 2) attività ancora chiuse alla data della delibera del 05/05;
- 3) attività che, in base ai propri codici ATECO, hanno alternato periodi di chiusura e di apertura
- 4) attività di servizi che non hanno subito restrizioni coi vari decreti

Per le prime due categorie è prevista una riduzione minima del 25% della quota variabile, almeno per i giorni di chiusura, mentre per la terza è facoltà degli Enti locali definire un'eventuale agevolazione.

Per favorire le attività locali e agevolare la ripresa delle stesse, tenendo conto del periodo di particolare incertezza e ritenendo di adottare dei criteri oggettivi di identificazione dei parametri dei beneficiari, legandoli cioè ai codici ATECO ed ai relativi periodi di sospensione, l'Amministrazione ha inteso adottare il criterio della riduzione del 25% della quota variabile su base annua, corrispondente alla quota variabile di tre mensilità della tassa, per le aziende i cui codici ATECO prevedessero la chiusura.

L'agevolazione che andiamo a deliberare è quindi più vantaggiosa per le aziende rispetto a quanto richiesto dalla delibera ARERA.

Nessuna agevolazione è stata concessa, come da delibera, a quelle attività che non hanno subito chiusure ed hanno sempre fornito servizi (es. banche, assicurazioni, medici, aziende della filiera alimentare).

Tutte le esenzioni previste, che ammontano complessivamente a 30.000 eur e saranno riconosciute sulla rata di saldo.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Assessore.

Se non ci sono interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 5) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto *“Conferma per l'anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'annualità 2020 in attuazione della delibera Arera 158/2020 alla luce emergenza Covid-19.”*

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

PREMESSO che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 12, comma 4 del "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/07/2014 e successive modificazioni, dispone che le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”
- il Decreto del MEF del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- La Legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020, all'art. 106 comma 3 bis ha differito, stante le condizioni di incertezza sulla quantità di risorse disponibili per gli enti locali, al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID-19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
- il DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO che nel territorio il del Comune di Campagnola Emilia è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente” e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Locale CLRE 2020/1 del 23 aprile 2020 è stato deliberato che per il bacino di Reggio Emilia in gestione ad IREN Ambiente S.p.A., si confermano le tariffe Tari del 2019, ai sensi del comma 5 art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”);

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- n. 158 del 5/05/2020, “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”, che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli

effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza dall'anno 2020 delle nuove regole fissate da ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

RILEVATO inoltre che ATERSIR, in collaborazione con ANCI Emilia Romagna ha emanato in data 9 Giugno 2020 delle indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 in cui tra l'altro si prevede che i Comuni che si avvalgono della facoltà di cui all' art. 107 comma 5 del D.L 18/2020 possono legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione di ARERA mediante una riduzione percentuale della quota variabile senza intervenire sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Autorità senza modificare l'articolazione tariffaria;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anch'essa derogabile per l'anno 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";
- che ai sensi dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è stato previsto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ossia al 30/9/2020 (differimento ad opera della conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020);

RICHIAMATA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2020 in cui:

- viene ratificata e fatta propria ad ogni effetto la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 06/06/2020 avente ad oggetto: "Provvedimenti in ordine ai pagamenti della tari derivanti dall'adozione, a valere su tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19", relativamente al differimento della scadenza del pagamento della prima rata Tari così suddivisa:
 - a) 31 luglio 2020: scadenza del pagamento per le utenze domestiche;
 - b) 15 settembre 2020: scadenza del pagamento per le utenze non domestiche
 e relativamente alla conferma della data del 2 dicembre 2020 come scadenza di pagamento della seconda rata Tari per le utenze domestiche e non domestiche;
- si dà atto che la deliberazione ha valenza di modifica regolamentare ed entra in vigore dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/02/2019 con cui viene approvato il piano finanziario 2019 e determinate le tariffe per l'anno 2019;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21/02/2019;

TENUTO CONTO che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TUTTO CIO' PREMESSO, l'Amministrazione Comunale al fine di definire le agevolazioni/riduzioni della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2020 e garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell'emergenza da COVID-19, ha definito i seguenti **criteri** :

- con riferimento al periodo medio di chiusura delle utenze non domestiche (UND) pari a 3 mesi, la percentuale base di sconto utilizzata è stata del **25%** (sconto su base annuale), in quanto ritenuta adeguata rispetto ai giorni effettivi di chiusura delle UND beneficiarie della riduzione. Il 25% è direttamente proporzionale a 3 mesi di chiusura sui 12 mesi dell'anno;
- la percentuale di sconto sarà applicata alla **quota variabile** della TARI 2020, in quanto direttamente legata ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti differenziati ed indifferenziati, che hanno subito diminuzioni a causa del lockdown per Covid-19;
- la riduzione sarà applicata alle utenze attive tra il 1 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e verrà riconosciuta nella seconda rata 2020 (scadenza il 2 Dicembre 2020);
- **le Utenze non domestiche (UND)** sono state classificate, coerentemente con la suddivisione per categorie enucleate dal D.P.R. 158/99, sulla base dei codici ATECO indicati sia nell'Allegato 1 della Delibera ARERA n. 158/2020, sia nei provvedimenti governativi citati in premessa. Si perviene, quindi, alle **casistiche di cui alle seguenti tabelle**:

- **tab 1.a** - ricomprende tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1a Allegato A delibera ARERA 158/2020 di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi riportati in premessa, per le quali ARERA propone un'**agevolazione minima obbligatoria** pari ai giorni minimi di chiusura, per tali utenze si prevede di concedere una percentuale di agevolazione **del 25%**;

- **tab 1.b** - in cui sono state inserite tutte le UND con codici ATECO elencati nella tabella 1b Allegato A delibera ARERA 158/2020 per le quali ARERA prevede una riduzione minima obbligatoria del **25%**, per attività ancora sospese alla data di emanazione delibera (5 maggio 2020);

- **tab 2** - riguardante le UND con codici ATECO elencati nella tabella 2 Allegato A delibera ARERA 158/2020 che potrebbero risultare sospese, parzialmente o totalmente anche per periodi di durata diversa .

Anche per tali utenze si prevede una percentuale di agevolazione del **25%**, in considerazione del fatto che, pur nell'ipotesi di mancata sospensione o di sospensione parziale delle relative attività, le stesse hanno comunque risentito negativamente degli effetti economici negativi legati alla pandemia da Covid-19;

- **tab 3** - riguarda le UND risultanti aperte e con codici ATECO indicati nella tabella 3 Allegato A delibera ARERA 158/2020, oltre alle categoria già individuate nei provvedimenti normativi: banche, assicurazioni, onoranze funebri, pediatri, dentisti, medico di condotta, veterinari, ambulatori usl o convenzionati, aziende della filiera alimentare, meccanici, elettrauto, lavanderie, farmacie, aziende collegate alla produzione di prodotti di sanificazione e altre aziende i cui codici ATECO risultavano non sospesi, alle quali **non sono state riconosciute le agevolazioni**;

Riepilogando si propone di applicare le seguenti percentuali di riduzione della quota variabile:

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020+ altre fattispecie sopra elencate	0%

- Per i banchi di mercato, per i quali in base all'art 15 del regolamento TARI la tassa è commisurata ai giorni di occupazione delle aree pubbliche, non saranno conteggiati i giorni nei quali il mercato è stato sospeso;
- Alle altre occupazioni temporanee, disciplinate dal medesimo art.15 del regolamento TARI, non sarà conteggiato il periodo compreso dall'1/03/2020 al 31/05/2020.

Per la classificazione delle UND nelle diverse tabelle verranno svolte le seguenti azioni:

1. Associazione "Codici ATECO" desunti dalla Camera di Commercio per ogni utenza non domestica alle "Anagrafiche UND" regolarmente iscritte nella banca dati della Tassa sui Rifiuti del Comune di Campagnola Emilia (esclusi i banchi di mercato che sono soggetti al tributo giornaliero);
2. Associazione "Riduzione percentuale" - Codici ATECO", nel rispetto di quanto previsto dall'AUTORITÀ con delibera n. 158/2020 e sulla base dei criteri e delle percentuali secondo le tabelle sopra definite dall'Amministrazione Comunale;

La riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l'applicazione del 25% alla quota variabile delle UND di cui alle tabelle 1a,1b e 2 trova copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per Tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all'art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si

impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio e Affari finanziari” in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO il parere del Revisore dei conti;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 12 (dodici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21/02/2019, riportate nell’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI APPROVARE i criteri per le riduzioni per le utenze non domestiche (UND) al fine di garantire la più ampia coerenza con le indicazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 158/2020 relativa alle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza da COVID-19, come evidenziate nelle premesse e nelle percentuali così riassunte :

Descrizione Tabelle	Percentuale di riduzione proposta sulla quota variabile
Tabella 1.a Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 1.b Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 2 Delibera ARERA 158/2020	25%
Tabella 3 Delibera ARERA 158/2020 + altre fattispecie sopra elencate	0%

DI DARE ATTO che la riduzione delle entrate derivante dalla definizione dei criteri sopra definiti per l’applicazione della percentuale di riduzione del 25% alla quota variabile complessiva delle UND di cui alle tab 1a,1b e 2, trova copertura con la proposta di delibera di variazione di Bilancio iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l’utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all’ art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

DI INVIARE ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell’Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione, così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020;

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

DI PROVVEDERE, così come previsto dall’art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 37 DEL 29/09/2020

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l'anno 2019 ai sensi art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 e contestuale definizione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche per l'annualità 2020 in attuazione della delibera Arera 158/2020 alla luce emergenza Covid-19

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/09/2020, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 37 del 29/09/2020 - viene oggi 19-10-2020 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

COMUNE DI	CAMPAGNOLA EMILIA	ANNO	2019
------------------	--------------------------	-------------	-------------

UTENZE DOMESTICHE										
Famiglie componenti	Famiglie n	Quote famiglia %	Superficie m ²	Quote superficie %	Coeff. Quota fissa Ka	Coeff. Quota variabile Kb	Superficie media m ²	QUOTA FISSA (1) Euro/m ²	QUOTA VARIABILE (1) Euro/Utenza	Simulazione importo totale per Nucleo fam. (1) Euro
1	493	23%	64.476	20%	0,8	1,0	131	0,490	67,392	132
2	754	35%	109.610	34%	0,94	1,8	145	0,576	121,305	205
3	404	19%	65.230	20%	1,05	2,3	161	0,644	155,001	259
4	324	15%	50.624	16%	1,14	3,0	156	0,699	202,175	311
5	135	6%	21.026	6%	1,23	3,6	156	0,754	242,610	360
6	73	3%	13.262	4%	1,3	4,1	182	0,797	276,306	421
TOTALE	2.183	100%	324.228	100%			149			

Utenze domestiche	num	2.183
Abitanti residenti	num	5.639
Residenti per utenza	ab/utenza	2,6
Superficie totale Utenze Domestiche	m ²	324.228
Superficie media per Utenza Domestica	m ²	149
Totale costo servizio Utenze Domestiche	€/anno	504.264,54
Costo medio per utenza domestica (1-2)	€/anno	231
Costo medio pro-capite (1-2)	€/anno	89

(1) Al netto di Addizionale Provinciale (5 %) relativa all'utenza che occupa la superficie media della propria classe di numerosità

(2) Per gli aventi diritto occorre detrarre gli importi di sconti e riduzioni

COMUNE DI		CAMPAGNOLA EMILIA						ANNO	2019		
UTENZE NON DOMESTICHE											
		Num oggetti	Superficie categoria	Quote Sup categoria	Sup.media utenza	Kc	Kd	QUOTA FISSA (1)	QUOTA VARIABILE (1)	TARIFFA TOTALE (1)	TARIFFA MEDIA (2)
Cat	Descrizione	n	m ²	%	m ²		Kg/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	8	2.618	2,1%	327	0,67	5,50	0,890	1,165	2,0550	672
2	Cinematografi e teatri	1	360	0,3%	360	0,43	3,50	0,571	0,741	1,3125	473
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	79	37.173	29,9%	471	0,60	4,90	0,797	1,038	1,8349	863
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	334	0,3%	167	0,88	7,21	1,169	1,527	2,6962	450
5	Esposizioni, autosaloni	13	6.412	5,2%	493	0,51	4,22	0,678	0,894	1,5713	775
6	Alberghi con ristorante	-	-	0,0%		1,31	10,75	1,741	2,277	4,0172	-
7	Alberghi senza ristorante	2	805	0,6%	403	1,08	8,88	1,435	1,881	3,3155	1.334
8	Case riposo, collegi e convitti	2	1.930	1,6%	965	1,25	10,22	1,661	2,164	3,8252	3.691
9	Ospedali e case di cura	-	-	0,0%		1,07	8,81	1,422	1,866	3,2874	-
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	50	5.279	4,2%	106	1,52	12,45	2,020	2,637	4,6562	492
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati	22	3.110	2,5%	141	1,20	9,85	1,594	2,086	3,6804	520
12	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	0,0%		1,44	11,74	1,913	2,486	4,3995	-
13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	8	586	0,5%	73	1,48	12,12	1,966	2,567	4,5331	332
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	13	1.693	1,4%	130	1,03	8,48	1,369	1,796	3,1644	412
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	16	2.611	2,1%	163	1,41	11,55	1,873	2,446	4,3194	705
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	84	57.199	46,0%	681	0,82	6,71	1,090	1,421	2,5106	1.710
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie,...)	7	1.961	1,6%	280	4,85	39,78	6,444	8,425	14,8685	4.165
18	Bar, caffè, pasticceria	10	1.051	0,8%	105	3,96	32,44	5,261	6,870	12,1316	1.275
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	6	204	0,2%	34	3,74	30,62	4,969	6,485	11,4538	389
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	2	1.060	0,9%	530	2,15	17,64	2,857	3,736	6,5924	3.494
21	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	0,0%		5,21	42,74	6,922	9,052	15,9736	-
22	Discoteche, night club	-	-	0,0%		1,91	15,68	2,538	3,321	5,8584	-
	Totale	325	124.386	100,0%	383						

(2) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento